



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	376
DATA	15/07/2025

OGGETTO :

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA ALPINA A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE SISTEMA DI ESPERIENZE DI REALTÀ VIRTUALE NEL PARCO DELL'ADAMELLO E NELLA RISERVA DI BIOSFERA VALLE CAMONICA ALTO SEBINO.

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023. – CIG B7A19D483E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 25 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 26 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025 integrato con decreto del Presidente n. 5/2025 in data 26/02/2025 prot. 2436 di nomina del responsabile del servizio agricoltura;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 250 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30/04/2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27/12/2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la deliberazione assembleare n. 5 in data 28/04/2025 di approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la deliberazione assembleare n. 6 in data 28/04/2025 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la determinazione nr. 218 in data 30/04/2025 del responsabile del servizio economico finanziario di applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione 2024 ai sensi degli articoli 175 e 187 del d. lgs. 267/2000 ed ai sensi del vigente regolamento di contabilità dell'ente;

PRESO ATTO delle previsioni di intervento illustrate nella relazione di accompagnamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

CONSIDERATA la necessità del servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale di promuovere e valorizzare il proprio patrimonio naturalistico e paesaggistico, avvalendosi dei sistemi di realtà virtuale;

RICHIAMATE, a tal proposito:

- la propria Determinazione n. 285 del 04/06/2025 con la quale è stata affidata ad un professionista la progettazione di contenuti digitali che, utilizzando la tecnologia immersiva dei visori di realtà virtuale, realizzino un "accompagnamento" nel Parco dell'Adamello e nella Riserva della Biosfera Valle Camonica Alto Sebino;
- la propria Determinazione n. 357 del 10/07/2025 con la quale, a supporto dell'incarico di cui all'atto sopra richiamato, è stato affidato il servizio di trasporto in elicottero necessario per raggiungere alcune zone montuose del Parco dell'Adamello, di difficile accesso;

EVIDENZIATA la necessità di garantire la sicurezza del professionista durante lo svolgimento del servizio nei luoghi impervi - e potenzialmente rischiosi - nei quali verrà elitrasmportato;

RITENUTO che lo svolgimento in sicurezza del servizio richiede l'accompagnamento del professionista da parte di un soggetto specializzato dotato delle necessarie professionalità e competenza; inoltre, avvalendosi della sua conoscenza dei luoghi, il professionista potrà individuare i punti di ripresa idonei a dare il migliore servizio;

ATTESO che, per l'acquisizione del servizio di accompagnamento del professionista è necessario provvedere all'affidamento ad idoneo operatore economico, in qualità di appaltatore, per darne compiutamente attuazione;

EVIDENZIATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d. L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

CONSIDERATO che il Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente ha richiesto un preventivo di spesa all'Aspirante Guida Alpina Omar Pradella in residente in Saviore dell'Adamello (BS);

VISTO il preventivo, depositato in atti, presentato dall'Aspirante Guida Alpina Omar Pradella residente in Saviore dell'Adamello (BS) (prot. CMVC n. 0007995 del 10/07/2025), che prevede il servizio di accompagnamento in tre giornate

da fissare entro il 11/08/2025, al prezzo unitario di € 350,00 cad. in esenzione di IVA, per un importo complessivo di € 1.050,00;

ATTESO:

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella specificità escursionistico-ambientale delle uscite programmate;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di indagini di mercato informali precedentemente espletate;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione delle prestazioni;

RITENUTO di affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'Aspirante Guida Alpina Omar Pradella residente in Saviore dell'Adamello (BS) in quanto trattasi di operatore economico che presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio e si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

PRESO ATTO

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con il quale l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dei requisiti speciali necessari di cui alla medesima norma sopra richiamata, assunta al prot. CMVC n. 0007997 del 11/07/2025;
- della dichiarazione di esenzione DURC presentata dall'operatore economico, assunta al prot. CMVC n. 0007997 del 11/07/2025;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESTATO che il sottoscritto e il personale istruttore del procedimento non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., del DPR 62/2013, nonché dell'art. 152 del D.lgs. 36/2023;

EVIDENZIATO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al soggetto interessato è il seguente B7A19D483E e che:

- l'operatore economico è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

- il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. n. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 all'affidamento diretto ad una guida alpina del servizio di accompagnamento del professionista, a supporto della realizzazione sistema di esperienze di realtà virtuale nel Parco dell'Adamello e nella Riserva di Biosfera Valle Camonica Alto Sebino ad idoneo operatore economico, come specificato in premessa;
 3. di affidare all'operatore economico Aspirante Guida Alpina Omar Pradella residente in Saviore dell'Adamello (BS), il servizio di accompagnamento in tre giornate da fissare entro il 11/08/2025, al prezzo unitario di € 350,00 cad. in esenzione di IVA, per un importo complessivo di € 1.050,00;
1. di stabilire quanto segue, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
 - a il fine da perseguire è il supporto alla realizzazione del sistema di esperienze di realtà virtuale, a promozione e valorizzazione del

patrimonio naturalistico e paesaggistico del Parco dell'Adamello e nella Riserva di Biosfera Valle Camonica Alto Sebino;

- b l'oggetto del contratto è il servizio di accompagnamento del professionista incaricato della realizzazione del sistema di esperienza di realtà virtuale di cui al punto precedente, secondo le condizioni previste nello scambio di e-mail, nel preventivo di spesa dell'operatore economico e nel presente atto, depositati agli atti;
- c il valore economico per l'esecuzione del servizio è pari a € 1.050,00 in esenzione di IVA;
- d lo svolgimento dell'incarico avverrà secondo le seguenti clausole essenziali:
 - il termine per l'esecuzione del servizio è fissato al 11/08/2025;
 - il pagamento delle prestazioni descritte avverrà in unica soluzione a conclusione dell'incarico;
 - l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 (forma contrattuale valida per affidamenti diretti e procedure negoziate) e trasmissione al creditore mediante PEC;
- e modalità di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per le ragioni sopra esplicitate;

4. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come da prospetto che segue:

Missione	9	Programma	5	Titolo	1	Macroaggregato	3	UEB	02.99.999
Creditore		Omar Pradella							
Codice fiscale		(dati personali)							
Oggetto/Causale		Affidamento del servizio di accompagnamento con guida alpina a supporto della realizzazione sistema di esperienze di realtà virtuale nel Parco dell'Adamello e nella Riserva di Biosfera Valle Camonica Alto Sebino.							
Importo		€ 1.050,00							

5. di imputare la spesa di € 1.050,00, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2025	1.03.02.99.999	1226/0 <i>Spese per programma attività Servizio Parco Adamello - Altre spese per servizi</i>	€ 1.050,00

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. di dare atto che il sottoscritto e il personale istruttore del procedimento non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., del DPR 62/2013, nonché dell'art. 152 del D.lgs. 36/2023;
8. di liquidare e pagare i corrispettivi spettanti al soggetto incaricato a servizio effettuato, previ i necessari controlli dell'Ente e ad emissione di regolare fattura;
9. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Guido Pietro Calvi, Responsabile del Servizio Parco dell'Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;
10. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa ed al Responsabile di Segreteria per la pubblicazione del presente atto;
11. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.